


Numero [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del [REDACTED]

NUMERO AFFARE [REDACTED]

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto - OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa gli ha conferito il beneficio della speciale elargizione di cui al d. P.R. n. 90 del 2010 in misura inferiore a quella richiesta.

LA SEZIONE

-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull'affare in oggetto;

-OMISSIS-;

Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. -OMISSIS-, chiedeva al Ministero della difesa la concessione dei benefici previsti in favore -OMISSIS-quelli specificatamente previsti dall'art. 2, comma 1 del d. P.R. n. 37 del 2009 (successivamente trasfuso nell'art. 1079 del d. P.R. n. 90 del 2010), -OMISSIS-.

-OMISSIS-riconosceva l'istante affetto da “-OMISSIS-” e valutava la percentuale d'invalidità complessiva (IC) dovuta a tale infermità nella misura del -OMISSIS-secondo la formula di cui all'art. 1082 del d. P.R. n. 90 del 2010,-OMISSIS-.

-OMISSIS-il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) riconosceva la patologia “-OMISSIS-....” sofferta dall'istante come dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS-il Ministero della difesa concedeva all'istante la speciale elargizione di cui all'art. 1079 del d. P.R. n. 90 del 2010 -OMISSIS- “-OMISSIS-....” dipendente da causa di servizio.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe-OMISSIS-.

-OMISSIS-- trasmessa direttamente a questa Sezione - il ricorrente ha controdedotto a quanto rilevato dal Ministero ed ha ulteriormente articolato le suesposte censure.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero referente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso *de quo* - poiché il medesimo sarebbe volto a “*censurare nel merito ... un atto che è espressione di discrezionalità tecnica*” - e si è, inoltre, espresso per la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

4. -OMISSIS-questa Sezione - dopo aver evidenziato che la succitata relazione non fornisce sufficienti elementi istruttori “*né relativamente alle censure formulate dal ricorrente concernenti l'individuazione delle percentuali*”

“invalidità né in merito alla tempestività del ricorso” - ha invitato l'Amministrazione referente a predisporre una relazione integrativa che, in maniera puntuale, fornisca alla Sezione stessa gli elementi istruttori richiesti nonché documentate informazioni in merito agli eventuali sviluppi amministrativi del procedimento *de quo*.

La Sezione ha, inoltre, invitato il dicastero a fornire idonei chiarimenti in merito alla patologia sofferta dal ricorrente, -OMISSIS- “-OMISSIS-” mentre nel parere del CVCS è definita “-OMISSIS-”.

-OMISSIS-“-OMISSIS-” -OMISSIS- ha ritenuto “corrette” le valutazioni espresse -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS-“-OMISSIS-” una valutazione della IP pari al 60%. -OMISSIS-, infine, si è espressa per la non accoglibilità della richiesta di riconoscimento di una invalidità complessiva (IC) -OMISSIS-.

L'Amministrazione referente ha comunicato che il riferimento al “-OMISSIS-”, recato nel parere del CVCS, sarebbe frutto di un mero errore materiale che non avrebbe inciso sulla valutazione espressa dal menzionato organo tecnico-consultivo e che il ricorso straordinario dovrebbe ritenersi tempestivo, essendo stato notificato dopo 120 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

-OMISSIS-il ricorrente - a seguito dell'avvenuto accesso alla documentazione da ultimo citata - ha comunicato di ritenere “-OMISSIS-” -OMISSIS-, -OMISSIS-e di essere in attesa “*dell'emissione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione della difesa*”, volto al riconoscimento della richiesta maggiorazione della percentuale d'invalidità complessiva.

Il medesimo ricorrente ha, infine, rimarcato la tempestività del gravame dal medesimo proposto ed ha sollecitato l'Amministrazione affinché concluda il procedimento ad esso relativo “*con una tempistica*”

ragionevolmente contenuta".

5. Tanto premesso, la Sezione ritiene di poter procedere all'esame della presente controversia.

Ritiene, altresì, la Sezione che non possa trovare favorevole accoglimento, nella presente fattispecie, l'eccezione di rito formulata dall'Amministrazione referente, e ciò in quanto il ricorso in esame non risulta volto a contestare nel merito le scelte tecnico discrezionali compiute dall'Amministrazione ma risulta, viceversa, finalizzato a contestarne la legittimità, atteso che, tramite il presente gravame, viene evidenziata la sussistenza di violazioni di legge e di profili di eccesso di potere.

6. Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha, infatti, dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1082, comma 1, lettera a) del d. P.R. n. 90 del 2010; -OMISSIS- nonché eccesso di potere sotto i profili del difetto d'istruttoria, dell'erronea valutazione della situazione di fatto, dell'errore sui presupposti, dell'incongruità, dell'errore di calcolo, dell'illogicità e dell'insufficienza della motivazione.

Secondo il ricorrente-OMISSIS-(non -OMISSIS-) come quello dal medesimo sofferto - -OMISSIS-, non potrebbe che ritenersi illegittimo.

Inoltre, il succitato verbale dovrebbe ritenersi illegittimo anche nella parte in cui ha valutato -OMISSIS- "-OMISSIS-" subite dal ricorrente in ragione della patologia sofferta.

-OMISSIS-, quindi - in considerazione di quanto esposto - -OMISSIS-:

6. La Sezione ritiene che il ricorso risulti fondato nei termini che seguono.

Tramite la relazione istruttoria in epigrafe l'Amministrazione ha evidenziato che il giudizio formulato dalla -OMISSIS-- trova il suo

fondamento nella decisione di individuare "il valore più favorevole tra quello stabilito nelle tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992 ed il valore determinato in base alle tabelle della pensionistica di guerra di cui al d. P.R. n. 915 del 1978 e successive modificazioni".

In proposito la Sezione deve, tuttavia, rilevare che la Tabella di cui all'allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1992 prevede, -OMISSIS-(non -OMISSIS-), come quello sofferto dal ricorrente, -OMISSIS-

Da quanto esposto deriva, quindi, che la valutazione compiuta dalla -OMISSIS-in relazione all'invalidità permanente sofferta dal ricorrente, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal succitato d.m. 5 febbraio 1992, non può che ritenersi illegittima, -OMISSIS-, ha rilevato di ritenere "-OMISSIS-" -OMISSIS- (in misura dunque analoga a quella prevista dalla succitata Tabella) -OMISSIS-, percentuale, peraltro ritenuta "-OMISSIS-" anche dal ricorrente.

In considerazione di quanto sin qui esposto, i provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente devono ritenersi illegittimi in *parte qua* sotto l'assorbente profilo dell'illegittima individuazione della percentuale d'invalidità permanente sofferta dall'interessato, con la conseguenza che i medesimi provvedimenti devono essere annullati, con salvezza degli ulteriori atti che l'Amministrazione riterrà di adottare in relazione alla presente fattispecie.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle

generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE F/F
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.